

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 244/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 810 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Sebastiano CESARANO, Carlo STAIANO e della società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922 avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO CESARANO, nella qualità di Presidente all'epoca dei fatti della Soc. A.S.D. Scafatese Calcio 1922, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori *Conforti Emanuele e Balzano Adolfo Andrea*, nonché per averne consentito rispettivamente l'utilizzo nelle seguenti gare: Nuova Neugeburt - A.S.D. Scafatese Calcio 1922 del 12.2.2018; L.I.N.G. Mondo Nazione - A.S.D. Scafatese Calcio 1922 del 4.3.2018, valevoli per il campionato Allievi Provinciale e A.S.D. Scafatese Calcio 1922 – Raffaele Sergio Academy del 9.1.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Salerno;

CARLO STAIANO, nella qualità di Dirigente Accompagnatore all'epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. Scafatese Calcio 1922, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara A.S.D. Scafatese Calcio – Raffaele Sergio Academy del 9.1.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Salerno, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore *Balzano Adolfo Andrea*, consegnata al Direttore di Gara;

A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano CESARANO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922 e dal Sig. Carlo STAIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano CESARANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo STAIANO e di 2 (due) punti di penalizzazione nel Campionato Allievi Provinciale, di 1 (un) punto di penalizzazione nel Campionato Giovanissimi Salerno e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina